



## COMUNE DI CONCOREZZO

*Provincia di Milano*

### ORDINANZA N. 112 DEL 15.06.2006

---

#### IL COORDINATORE DEL SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO

##### PREMESSO CHE:

- La lotta contro le mosche ed altri agenti infestanti va condotta dai soggetti pubblici e privati per le rispettive competenze, prontamente per mezzo di azioni di prevenzione e di bonifica dell'ambiente ed usando prodotti chimici disinfestanti, ad integrazione delle operazioni di igiene dell'ambiente, solo in caso di necessità;
- Il Comune garantisce la pulizia dell'abitato, la raccolta dei rifiuti solidi urbani, la corretta gestione della discarica e la sistemazione della rete fognante;

**VISTO** il D.M. 19/4/1999 "Approvazione del Codice di buona pratica agricola";

**VISTA** la L.R. n. 37/93 recante "Norme per il trattamento, la manutenzione e l'utilizzo dei reflui zootecnici" e suo regolamento attuativo;

**VISTO** il D.Lgs. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il locale Regolamento d'Igiene;

**VISTO** il D. Lgs. N. 267/2000 artt. 107 e 108;

**VISTE** le "linee guida" relative alla lotta alle mosche predisposte dal Professor Luciano SUSS dell'Istituto di Entomologia Agraria dell'Universita degli Studi di Milano, concordate nel tavolo di lavoro per il controllo muscidico nel settore agro-zootecnico, all'uopo attivato, che allegate alla presente ne fanno parte integrante e sostanziale;

#### **ORDINA**

- 1) Che per tutti gli esercizi o depositi dove si trovano a qualunque titolo prodotti alimenti e bevande, nonché in tutte le fabbriche dove si trovano prodotti organici suscettibili di attirare insetti, devono essere adottati metodi e mezzi di lotta contro le mosche;
- 2) Che i titolari di depositi di rifiuti, materiali organici e/o contenitori di uso anche privato, di acque stagnanti che possono costituire fonte di sviluppo di mosche, zanzare, topi o altri agenti infestanti, devono provvedere alla periodica pulizia dei terreni e dei locali ed adottare tutte le misure atte ad impedire, per quanto possibile, lo sviluppo delle infestazioni;
- 3) Che i proprietari dei terreni incolti devono procedere alla loro periodica manutenzione tenendoli sempre sgombri da piante infestanti e allergeniche (ambrosia etc.), detriti, immondizie, materiali putrescibili, macchinari obsoleti, carcasse di autoveicoli e da qualsiasi tipo di rifiuto;
- 4) Che i soggetti indicati nei punti precedenti dovranno provvedere a proprie spese a trattamenti di disinfestazione da mosche, zanzare, topi ed altri agenti infestanti;

- 5) Che i titolari di allevamenti avicoli e suinicoli soggetti ai sensi della L.R. 37/53, alla presentazione di P.U.A./P.U.A.S. (Piani di utilizzo agronomico dei reflui zootecnici), sono tenuti a predisporre all'inizio di ogni anno un programma dei trattamenti di disinfestazione e di derattizzazione che dovrà essere sottoposto all'approvazione del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'ASL. I trattamenti effettuati devono essere annotati, a cura del titolare/conduuttore dell'azienda, su apposito registro (o in registri già in uso in azienda) in cui vanno indicati la data del trattamento, il nome commerciale del prodotto impiegato e relative cose di utilizzo. Nel caso in cui il servizio venga effettuato da ditta esterna, farà fede l'annotazione firmata in calce dall'operatore che ha eseguito l'intervento. Il registro dovrà essere predisposto dal titolare dell'attività con fogli numerati in modo progressivo e mantenuto a disposizione degli organi di vigilanza per almeno un anno dell'ultimo trattamento. Copia delle fatture relative agli acquisti dei prodotti impiegati per il contenimento delle infestazioni da mosche, ratti etc., devono essere conservate a cura del titolare insieme al registro dei trattamenti sopraccitato.
- 6) Che gli allevatori, i trasportatori, i distributori dei reflui zootecnici sono vincolati al rispetto delle "LINEE GUIDA" relative alla lotta alle mosche, predisposte dall'istituto di Entomologia dell'Università degli Studi di Milano, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Ordinanza.
- 7) **Che i titolari di PUA/PUAS (piani di utilizzo agronomico dei reflui zootecnici) che prevedono la distribuzione di pollina o di reflui suinicoli devono comunicare preventivamente ai Comuni interessati l'avvio di ogni operazione di distribuzione e interrimento.**

## **DISPOSIZIONI FINALI E SANZIONI**

### **1. Esclusioni dal campo di applicazione dell'Ordinanza:**

sono esclusi dai vincoli dell'Ordinanza, i composti provenienti da impianti autorizzati ai sensi del D. Lgs. N. 22/97 e commercializzati conformemente alla Legge 748/84; i concimi a matrice organica commercializzati conformemente alla Legge 748/84 e derivati da processi di trasformazione e/o lavorazione dei residui organici.

### **2. Sanzioni:**

in caso di mancato rispetto delle prescrizioni contenute nella presente Ordinanza, sempre che non si tratti di più grave illecito, si procederà con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 50,00 a €. 500,00.

### **3. Verifiche:**

Il Corpo di Polizia Locale è incaricato per la verifica del rispetto della presente Ordinanza;

### **4. Norme finali:**

Si dispone la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio Comunale e sul sito Internet del Comune per almeno 90 giorni.

Si dispone altresì, che alla presente Ordinanza debba essere data ampia diffusione.

Copia della presente Ordinanza viene trasmessa per opportuna conoscenza e per quanto di rispettiva competenza all'ASL Provincia di Milano 3, all'ARPA, alla Provincia di Milano, nonché a tutti gli Enti partecipanti al tavolo di lavoro per il controllo muscidico nel settore agro-zootecnico, all'uopo attivato.

Copia della presente Ordinanza viene altresì trasmessa per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza, alle Aziende Agricole con sede nel Comune di Concorezzo che hanno richiesto, o potrebbero richiedere, il rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo agronomico dei reflui

zootecnici (PUA/PUAS) derivanti dall'Azienda condotta e/o in proprietà, nonché alle Aziende Agricole che, pur non avendo sede nel Comune di Concorezzo, hanno comunque richiesto l'autorizzazione allo spandimento dei reflui zootecnici su terreni ricadenti del Comune di Concorezzo.

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990 n. 241, avverte che contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale – Regione Lombardia (Legge 6/12/1971 n. 1034), oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.A. 24 novembre 1971 n. 1199).

Concorezzo li, 15 giugno 2006

IL COORDINATORE DEL SETTORE  
SERVIZI SUL TERRITORIO  
*Arch. Marco Polletta*

**Allegati:**

Linee guida infestazioni di mosche.

s.ecol/m.m.